

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE IMMIGRAZIONE**

Proc. n. 1863/2021 RG

**Il Giudice**

Esaminata

La nota di trasmissione del Questore di Brindisi  
Prot. A. 11/2021 Imm. del 10.03.2021 depositata in Cancelleria il 10.03.2021  
con cui è stata chiesta la

**PROROGA**

del trattenimento presso il centro di permanenza di Brindisi "Restinco" nei confronti  
del cittadino straniero

-----

---

**RITENUTA**

La propria competenza per territorio;

**ESAMINATI**

gli atti allegati;

sentito l'interessato alla presenza del difensore di fiducia Avv. -----, con la  
partecipazione dell'interprete sig. -----,

osserva quanto segue.

In data 14.11.2020 è stato emesso decreto di espulsione nei confronti di -----.  
Sempre in data 14.11.2020 è stato emesso decreto di trattenimento del ----- per  
il tempo necessario ad eseguire il decreto di espulsione.

In data 17.11.2020 mentre era in un CPR, lo ----- ha presentato domanda di  
protezione internazionale.

Il cittadino straniero è stato quindi trattenuto in base al combinato disposto dell'art.  
14 del D. L.vo 286/1998 e art. 6 D. L.vo 142/2015.

La domanda di protezione internazionale è stata rigettata ed avverso il diniego il  
cittadino straniero ha proposto ricorso al Tribunale di Roma.

La Questura ha spiegato nella sua istanza, di non conoscere l'esito di tale ricorso.

Il difensore ha invece documentato che in seguito alla proposizione di ricorso al  
Tribunale di Roma avverso il provvedimento della Commissione con cui era stata  
rigettata la domanda di protezione internazionale, il Tribunale di Roma ha rigettato  
l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato (il difensore ha prodotto nel  
fascicolo telematico, copia del decreto del 2.02.2021 del Tribunale di Roma che  
"*...ritenuto che non sono ravvisabili, in base alla stessa prospettazione di parte  
ricorrente le gravi e circostanziate ragioni previste dall'art. 4, in quanto il ricorrente  
ha motivato la propria domanda di protezione esponendo una vicenda di natura  
esclusivamente privata e familiare rigetta l'istanza...*").

Nel caso oggetto di esame, è applicabile l'art. 6 comma 7 del D. L.vo 142/2015  
secondo cui: "*Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo  
periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della*



*Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto."*

Il provvedimento di cui al comma 4 dell'art 35 bis del D. L.vo 25/2008 risulta adottato (dal Tribunale di Roma in data 2.02.2021). Nel contempo lo ----- non risulta autorizzato a rimanere nel Territorio Nazionale (non è stato neanche indicato dalle parti, titolo che consentirebbe tanto).

Non è condivisibile la tesi della Questura (sostenuta nell'udienza) secondo cui occorrerebbe comunque attendere il provvedimento emesso dal Tribunale (sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis del D. L.vo 2008) in seguito allo spirare del termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento sulla sospensiva, concesso per presentare note di replica avverso il provvedimento sulla richiesta di sospensiva; e finché tale provvedimento non venisse emesso, rimarrebbe l'obbligo di trattenere il ricorrente in un C.P.R. Tale tesi non è condivisibile perché tale provvedimento è solo eventuale (recita la norma: ... *Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati*); quindi non verrà mai emesso se non verranno depositate note. Ma tornando al caso oggetto di esame, non risulta che tale provvedimento sia mai stato emesso allorquando certamente è spirato il termine di cinque giorni successivi alla notifica del provvedimento sull'istanza di sospensiva, sopra menzionato. Se quindi si potrebbe discutere sulla possibilità di trattenimento nei cinque giorni successivi alla notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, certamente alla data odierna (quando è anche spirato detto termine) non vi è ragione di prorogare un trattenimento di cui non vi sono più le condizioni. Il decreto del Questore di Brindisi del 10.03.2021 sembra esser frutto della mancata conoscenza del provvedimento del Tribunale di Roma del 2.02.2021 ed afferma quindi erroneamente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D. L.vo 142/2015.

Non vi sono quindi le condizioni per convalidare la proroga del trattenimento richiesta e ----- deve essere immediatamente rimesso in libertà, se non trattenuto per diverso titolo non oggetto di esame.

**P.Q.M.**

**NON CONVALIDA**

La proroga del trattenimento operato nei confronti di

-----

---

e dispone la sua immediata liberazione se non trattenuto per altro titolo.

**DISPONE**



che del presente provvedimento, tradotto nella lingua conosciuta dal medesimo, o in una delle tre lingue spagnolo, inglese, francese, sia data contestuale comunicazione alla persona interessata ed al suo difensore

p.p.v. \_\_\_\_\_

---

AVVERTE

L'interessato che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione.

Si comunichi a cura della Cancelleria al Questore di Brindisi anche per la notifica al sig. -----.

Lecce 11.03.2021.

Il Giudice  
avv. Michele Guarini

